

OGGETTO: Presa d'atto Contratto integrativo aziendale avente ad oggetto Criteri generali per la definizione delle risorse di cui al Fondo dell'art. 51 CCNL 3/11/2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali e delle modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato. Anno 2011. Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: dr. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario: dr. Ugo Storelli



VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n° 165 e succ. mod. ed int., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 40, co. 3 bis;
- l'art. 9, L. 30/07/2010, n° 122;
- l'Atto aziendale, approvato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n° 274 del 20.03.2008 e modificato con deliberazione n° 1413 del 15/12/2009;
- i CCCCNLL dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN, in particolare il CCNL parte normativa quadriennio 2002/2005 sottoscritto il 3/11/2005, art. 4 e 5;
- il CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN quadriennio 2006/2009, II° biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 6/05/2010, in particolare l'art 11;
- la delibera del Direttore Generale n° 68 del 23/01/2008, recante Approvazione regolamento aziendale valutazione dirigenti;
- la delibera del Commissario Straordinario n° 764 del 16/07/2010 e la deliberazione del Direttore Generale n° 1324 del 11/10/2011;

PREMESSO

che l'art. 4, CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN, parte normativa quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 3/11/2005, elenca, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale, quelle implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario n° 764 del 16/07/2010 di approvazione dei Fondi contrattuali per l'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ai sensi del CCNL quadriennio 2006/2009, II° biennio economico 2008/2009 e di determinazione, per l'anno 2010, dei fondi contrattuali delle medesima area negoziale e la deliberazione del Direttore Generale n° 1324 del 11/10/2011 avente ad oggetto la costituzione dei Fondi per tale area contrattuale per l'anno 2011;

ATTESO

che, ai sensi dell'art. 4, 2° co., lett. b) CCNL sottoscritto in data 3/11/2005, annualmente, in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo di cui all'art. 51 del medesimo CCNL è definita la percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.Lgs. n° 502/ 1992 e succ. mod. ed int., dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di

risultato ai dirigenti e le modalità di ripartizione delle stesse in correlazione al raggiungimento di obiettivi ;

- ATTESO che, in data 7/12/2011, al termine di apposita riunione sindacale, le OO.SS. rappresentative dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale , Tecnica e Amministrativa hanno provveduto alla sottoscrizione dell' ipotesi di accordo in materia di criteri generali per la definizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 51 CCNL 3/11/2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali, delle modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato anno 2011 e della disposizione disciplinante il conferimento ad interim dell'incarico di Struttura complessa vacante ;
- PRESO ATTO che la suddetta ipotesi di accordo è stata inviata, con nota, prot. n° 17790 del 13/12/2011, al Collegio Sindacale corredata dall' apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come previsto dall'art. 5, CCNL 3/11/2005, che sono trascorsi quindici giorni dalla data di tale trasmissione senza rilievi da parte dell'organo di controllo, e che , scaduto il suddetto termine, il contratto è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente in data 29/12/2011;
- RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto del contratto integrativo aziendale in discorso, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa :


- Di prendere atto del contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle OO.SS. dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale , Tecnica e Amministrativa in data 7/12/2011 e perfezionato in data 29/12/2011, in materia di criteri generali per la definizione delle risorse del fondo dell'art. 51, CCNL 3/11/2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali, delle modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato anno 2011 e della disposizione disciplinante il conferimento ad interim dell'incarico di Struttura complessa vacante , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla nota, prot. n° 17790 del 13/12/2011, di trasmissione al Collegio Sindacale dell'ipotesi di accordo, come previsto dall'art. 5, CCNL 3/11/2005;
- di disporre la trasmissione del presente atto all'ARAN e alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti .

Letto, firmato e sottoscritto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Serra



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ugo Berelli



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone



La presente copia, composta di
n. 18 fogli è conforme all'ori-
ginale esistente presso questo Ufficio
- DPR 28.12.2000 N. 445.

Cagliari, 30 DIC. 2011
L'IMPIEGATO DELEGATO
(*Silvana Usai*)

1873
30 DIC. 2011



CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE

in materia di:

Criteri generali per la definizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 51 CCNL 3 novembre 2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali e delle modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato

AREA DIRIGENZA SANITARIA – PROFESSIONALE - TECNICA –AMMINISTRATIVA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

PREMESSA

La Parte pubblica e le OO.SS. considerano la valutazione individuale dei dipendenti uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle risorse umane che si inserisce in un più generale processo di razionale e corretta gestione di queste e rispetto al quale l'attribuzione di incentivi economici costituisce solo una, comunque rilevante, componente.

Le parti condividono la necessità di rispettare i principi dei CC.CC.NN.LL. in materia di premialità, correlando i risultati raggiunti con il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi e con i processi di valutazione.

Le parti condividono altresì la visione per cui il rispetto dei citati principi passa attraverso la costruzione di un sistema di attribuzione degli incentivi improntato a chiarezza e trasparenza nei confronti dei dirigenti, alla massima condivisione possibile di obiettivi e indicatori, alla responsabilità dei singoli, valutati e valutatori, alla reale incentivazione del merito anche attraverso la stretta correlazione tra incentivi e risultati effettivamente raggiunti e la differenziazione dei giudizi e dei relativi premi.

Il presente accordo si colloca all'interno del quadro delle disposizioni contrattuali e di legge di seguito riportate senza pretesa di esaustività.

- art.62 e art.63 del CCNL 05.12.96, che contengono il primo nucleo di disciplina contrattuale in materia di premialità facendo riferimento alla produttività collettiva e ai premi per la qualità della prestazione individuale finalizzandoli, sostanzialmente, al miglioramento organizzativo, al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati e al riconoscimento delle competenze manageriali e professionali dei singoli;
- art. 4, comma 2, lett. b) punto 1) del CCNL 03.11.05 che stabilisce che la contrattazione decentrata regola i criteri generali per: "la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 CCNL 03/11/2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. [...] Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti"
- art.4, c.2, lett. b) punto 4) del CCNL 03.11.05 che stabilisce che la contrattazione decentrata regola i criteri generali per: "le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, c.1, lettere b), c) e d) del CCNL 08/06/2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti";
- art.40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce, tra l'altro, che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità ai sensi dell'art.45, comma 3¹ del medesimo decreto e che a tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato all'esito delle valutazioni individuali una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 12011

AUPI ult. S.
SNABI - *[signature]*

[signature]
SINAFS

[signature]
FEDIR *[signature]* 07/12/2011 11.31

[signature]

- d. lgs n.141 del 01.08.2011 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al d. lgs 150/09 e sono state dettate norme transitorie in materia di differenziazione retributiva.

Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 da ultimo citate le parti si danno atto che qualora la Regione Autonoma della Sardegna adottasse norme per l'adeguamento ivi previsto, il presente accordo dovrà essere rivisitato allo scopo di verificarne le conformità rispetto alla disciplina regionale.

Nel contempo si danno atto che sino al citato adeguamento, come chiarito dalla deliberazione della CIVIT n.6/2011, l'Azienda, onde poter legittimamente utilizzare le risorse destinate alla premialità del personale, dovrà conformarsi, ove applicabili al SSN, ai principi contenuti nel Capo II del D.lgs. 150/2009 secondo le specificità del proprio ordinamento e nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente accordo.

In ogni caso le parti si riservano di rivedere la materia a seguito del rinnovo del CCNL onde effettuare gli adeguamenti che si rendessero necessari.

SINAFO *flave*

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

LUPI

SNABI *gualdrone*

3

FIDCIBAL

07/12/2011 11.31

FEDIR

h

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ANNO 2011**

Art. 1

Individuazione e ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione dei risultati

1. Le risorse destinate all'incentivazione dei risultati sono contenute nel fondo costituito ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06.05.2010, "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale", e ss.mm.ii.; esso è comprensivo delle somme residue nell'esercizio dai restanti fondi previsti dal CCNL.
2. In base al disposto della dell'art 4, lettera B) del CCNL 03.11.05, annualmente, in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è definita la percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti, secondo i principi di cui all'art.2 del presente accordo e in particolare sulla base di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. La quota di risorse non destinata ai sensi del comma 2 è finalizzata all'incentivazione a seguito di valutazione della performance individuale secondo i principi di cui all'art. 3.
4. Restano comunque ferme tutte le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti in materia di alimentazione dei fondi e utilizzo delle risorse.

Art. 2

**Impiego e riparto delle risorse destinate alla incentivazione correlata
al raggiungimento di obiettivi da parte dell'unità operativa**

In via eccezionale, per l'anno 2011 non si dà luogo all'impiego e riparto di parte delle risorse di cui all'art. 1 c.1 in correlazione al raggiungimento di obiettivi da parte delle Unità operative.






Art. 3

Impiego e riparto delle risorse correlate all'esito delle valutazioni individuali

1. Le risorse, individuate ai sensi dell'art 1, c.3, del presente contratto decentrato, sono destinate alla corresponsione di incentivi correlati all'esito delle valutazioni individuali conseguite dai singoli dirigenti per effetto dei processi di valutazione effettuati e svolti secondo la metodologia adottata dall'Azienda; a tal fine, per l'anno 2011, dovranno essere utilizzate le schede attualmente allegate al Regolamento approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 23 gennaio 2008.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono suddivise tra le strutture aziendali in maniera direttamente proporzionale al numero dei dirigenti assegnati alla stessa ed in servizio nell'anno di riferimento.
3. Ai fini della determinazione del valore dei premi individuali da corrispondere, le risorse assegnate a ciascuna U.O. sono suddivise per la somma dei punteggi conseguiti dai singoli dirigenti in sede di valutazione; si ottiene così il *valore medio del punto di Unità Operativa*. Per determinare il valore del premio individuale, il valore medio del punto di U.O. sarà moltiplicato per il punteggio complessivo assegnato al dirigente nella scheda di valutazione individuale.
4. In ogni caso non possono essere riconosciuti incentivi al dirigente che abbia conseguito un punteggio pari o inferiore a 25.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUPI 
SNAB 

FPCIDA 
4
SINATO 
E.N. 
07/12/2011 11.31
AUI 


5. I premi individuali possono essere assegnati esclusivamente previa conclusione dei processi di valutazione individuale in applicazione della metodologia aziendale.

Art. 4
Norme transitorie e finali

1. Fermo restando l'obbligo di sottoporre a valutazione individuale ciascun dirigente, non accedono agli incentivi di cui all'art.3 i dirigenti che hanno avuto accesso a forme di incentivazione dei risultati e/o delle attività finanziati con risorse esterne all'azienda, quali fondi regionali e/o statali, sponsorizzazioni, sperimentazioni cliniche, altri fondi di soggetti privati, ecc., fatta eccezione per le attività svolte all'esterno dell'Azienda a seguito di convenzione con altre aziende o enti del SSN.
2. Nei casi in cui al dirigente, nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 8, del CCNL 08.06.2000, sia affidata la reggenza *ad interim* di altra struttura, il maggior aggravio di responsabilità può essere compensato attraverso il riconoscimento di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato la cui erogazione è subordinata alla verifica e valutazione del mantenimento dei normali livelli di funzionamento della struttura temporaneamente affidata.
3. Per l'anno 2011, la misura massima della retribuzione di risultato di cui al comma precedente è pari all'importo della retribuzione di posizione minima unificata; la retribuzione dovrà essere rapportata al periodo di effettivo affidamento; essa è finanziata tramite le corrispondenti somme non utilizzate del fondo per la retribuzione di posizione che a fine anno, come previsto dal CCNL, dovranno essere trasferite al fondo di risultato.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUPI *[signature]*
SNABI *[signature]*

5
FEDIR *[signature]*
SINATO *[signature]*
FED CIDA *[signature]*
07/12/2011 11.31
K. ULL *[signature]*

[signature]

¹ 45. **Trattamento economico.** (Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

- 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.
- 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
- 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
- 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Selargius, 29/12/2011

Per la Asl n° 8 di Cagliari

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simone

Per le OO.SS.

CGIL FP NON ACCREDITATO DIRIGENTE SIND. ABITATO

CISL NON ACCREDITATO DIRIGENTE SIND. ABITATO

UIL

AUPI

SINAFO

FP CIDA

SNABI SDS

FEDIR SANITA'

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1873 DEL 30 DIC. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Vincenzo Serrà) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sinrelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli.

Prot. n° NF/2011/17790

Cagliari, 13 DIC. 2011

Al Collegio Sindacale
SEDE

OGGETTO : Trasmissione ipotesi di accordo su criteri generali per la definizione della percentuale di risorse del fondo dell'art. 51 CCNL Area Dirigenza Sanitaria , Professionale, Tecnica ed Amministrativa sottoscritto il 3/11/2005.


In data 7/12/2011, si è svolta apposita riunione sindacale con le OO.SS. rappresentative dell'Area della Dirigenza Sanitaria , Professionale , Tecnica ed Amministrativa, conclusasi con la sottoscrizione dell' ipotesi di accordo da parte delle OO.SS. rappresentative, avente ad oggetto:

- Criteri generali per la ripartizione delle risorse disponibili finalizzate al riconoscimento del merito . Area Sanitaria , Professionale , Tecnica ed Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 5, 4° co, CCNL dell' Area della Dirigenza Sanitaria , Professionale , Tecnica ed Amministrativa del SSN sottoscritto in data 3/11/2005, si trasmette, allegato alla presente, il testo dell' ipotesi di CIA unitamente alla prevista relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione al riguardo, si porgono
Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Vincenzo Serra



pg 1

DIREZIONE AMMINISTRATIVA



CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE

in materia di:

Criteri generali per la definizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 51 CCNL 3 novembre 2005
da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali e delle modalità di attribuzione ai dirigenti
della retribuzione di risultato

**AREA DIRIGENZA SANITARIA – PROFESSIONALE - TECNICA –AMMINISTRATIVA E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE**

PREMESSA

La Parte pubblica e le OO.SS. considerano la valutazione individuale dei dipendenti uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle risorse umane che si inserisce in un più generale processo di razionale e corretta gestione di queste e rispetto al quale l'attribuzione di incentivi economici costituisce solo una, comunque rilevante, componente.

Le parti condividono la necessità di rispettare i principi dei CC.CC.NN.LL. in materia di premialità, correlando i risultati raggiunti con il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi e con i processi di valutazione.

Le parti condividono altresì la visione per cui il rispetto dei citati principi passa attraverso la costruzione di un sistema di attribuzione degli incentivi improntato a chiarezza e trasparenza nei confronti dei dirigenti, alla massima condivisione possibile di obiettivi e indicatori, alla responsabilità dei singoli, valutati e valutatori, alla reale incentivazione del merito anche attraverso la stretta correlazione tra incentivi e risultati effettivamente raggiunti e la differenziazione dei giudizi e dei relativi premi.

Il presente accordo si colloca all'interno del quadro delle disposizioni contrattuali e di legge di seguito riportate senza pretesa di esaustività.

- art.62 e art.63 del CCNL 05.12.96, che contengono il primo nucleo di disciplina contrattuale in materia di premialità facendo riferimento alla produttività collettiva e ai premi per la qualità della prestazione individuale finalizzandoli, sostanzialmente, al miglioramento organizzativo, al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati e al riconoscimento delle competenze manageriali e professionali dei singoli;
- art. 4, comma 2, lett. b) punto 1) del CCNL 03.11.05 che stabilisce che la contrattazione decentrata regola i criteri generali per: "la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 CCNL 03/11/2005 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. [...] Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti"
- art.4, c.2, lett. b) punto 4) del CCNL 03.11.05 che stabilisce che la contrattazione decentrata regola i criteri generali per: "le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, c.1, lettere b), c) e d) del CCNL 08/06/2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti";
- art.40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce, tra l'altro, che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità ai sensi dell'art.45, comma 3¹ del medesimo decreto e che a tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato all'esito delle valutazioni individuali una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUPI *mult S*
SNABI *Len 1 - 2011*

FP *ciasta*
2

SINAFS *lane*
FEDIC *notar*

07/12/2011 11.31

ku
te

- d. lgs n.141 del 01.08.2011 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al d. lgs 150/09 e sono state dettate norme transitorie in materia di differenziazione retributiva.

Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 da ultimo citate le parti si danno atto che qualora la Regione Autonoma della Sardegna adottasse norme per l'adeguamento ivi previsto, il presente accordo dovrà essere rivisitato allo scopo di verificarne le conformità rispetto alla disciplina regionale.

Nel contempo si danno atto che sino al citato adeguamento, come chiarito dalla deliberazione della CIVIT n.6/2011, l'Azienda, onde poter legittimamente utilizzare le risorse destinate alla premialità del personale, dovrà conformarsi, ove applicabili al SSN, ai principi contenuti nel Capo II del D.lgs. 150/2009 secondo le specificità del proprio ordinamento e nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente accordo.

In ogni caso le parti si riservano di rivedere la materia a seguito del rinnovo del CCNL onde effettuare gli adeguamenti che si rendessero necessari.

SINAFO

lone

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUPI *ulb s*

SNABI *g. P. P. P.*

3

FIP CIBAL *g. P. P.*

07/12/2011 11.31

FEDIR *maria*

F. M.

li

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ANNO 2011**

Art. 1

Individuazione e ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione dei risultati

1. Le risorse destinate all'incentivazione dei risultati sono contenute nel fondo costituito ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06.05.2010, "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale", e ss.mm.ii.; esso è comprensivo delle somme residue nell'esercizio dai restanti fondi previsti dal CCNL.
2. In base al disposto della dell'art 4, lettera B) del CCNL 03.11.05, annualmente, in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è definita la percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti, secondo i principi di cui all'art.2 del presente accordo e in particolare sulla base di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. La quota di risorse non destinata ai sensi del comma 2 è finalizzata all'incentivazione a seguito di valutazione della performance individuale secondo i principi di cui all'art. 3.
4. Restano comunque ferme tutte le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti in materia di alimentazione dei fondi e utilizzo delle risorse.

Art. 2

Impiego e riparto delle risorse destinate alla incentivazione correlata al raggiungimento di obiettivi da parte dell'unità operativa



In via eccezionale, per l'anno 2011 non si dà luogo all'impiego e riparto di parte delle risorse di cui all'art. 1 c.1 in correlazione al raggiungimento di obiettivi da parte delle Unità operative.




Art. 3

Impiego e riparto delle risorse correlate all'esito delle valutazioni individuali

1. Le risorse, individuate ai sensi dell'art.1, c.3, del presente contratto decentrato, sono destinate alla corresponsione di incentivi correlati all'esito delle valutazioni individuali conseguite dai singoli dirigenti per effetto dei processi di valutazione effettuati e svolti secondo la metodologia adottata dall'Azienda; a tal fine, per l'anno 2011, dovranno essere utilizzate le schede attualmente allegate al Regolamento approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 23 gennaio 2008.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono suddivise tra le strutture aziendali in maniera direttamente proporzionale al numero dei dirigenti assegnati alla stessa ed in servizio nell'anno di riferimento.
3. Ai fini della determinazione del valore dei premi individuali da corrispondere, le risorse assegnate a ciascuna U.O. sono suddivise per la somma dei punteggi conseguiti dai singoli dirigenti in sede di valutazione; si ottiene così il *valore medio del punto di Unità Operativa*. Per determinare il valore del premio individuale, il valore medio del punto di U.O. sarà moltiplicato per il punteggio complessivo assegnato al dirigente nella scheda di valutazione individuale.
4. In ogni caso non possono essere riconosciuti incentivi al dirigente che abbia conseguito un punteggio pari o inferiore a 25.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUDI 
SNABBI 

FPCIDA 
4
SNABBI 
07/12/2011 11.31




5. I premi individuali possono essere assegnati esclusivamente previa conclusione dei processi di valutazione individuale in applicazione della metodologia aziendale.

Art. 4
Norme transitorie e finali

1. Fermo restando l'obbligo di sottoporre a valutazione individuale ciascun dirigente, non accedono agli incentivi di cui all'art.3 i dirigenti che hanno avuto accesso a forme di incentivazione dei risultati e/o delle attività finanziati con **risorse esterne** all'azienda, quali fondi regionali e/o statali, sponsorizzazioni, sperimentazioni cliniche, altri fondi di soggetti privati, ecc., fatta eccezione per le attività svolte all'esterno dell'Azienda a seguito di convenzione con altre aziende o enti del SSN.
2. Nei casi in cui al dirigente, nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 8, del CCNL 08.06.2000, sia affidata la reggenza *ad interim* di altra struttura, il maggior aggravio di responsabilità può essere compensato attraverso il riconoscimento di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato la cui erogazione è subordinata alla verifica e valutazione del mantenimento dei normali livelli di funzionamento della struttura temporaneamente affidata.
3. Per l'anno 2011, la misura massima della retribuzione di risultato di cui al comma precedente è pari all'importo della retribuzione di posizione minima unificata; la retribuzione dovrà essere rapportata al periodo di effettivo affidamento; essa è finanziata tramite le corrispondenti somme non utilizzate del fondo per la retribuzione di posizione che a fine anno, come previsto dal CCNL, dovranno essere trasferite al fondo di risultato.

CONTR. DEC. AZ. RISULTATO SPTA 05 /2011

AUPI *Full S*
SNABI *[Signature]*

5
FP CIDA *[Signature]* 07/12/2011 11.31
FEDER *[Signature]*
SINATO *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]

¹ 45. Trattamento economico. (Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.
 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
 - 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
- [omissis].

Selargius, _____


Per la Asl n° 8 di Cagliari


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone


Per le OO.SS.


CGIL FP _____

CISL _____

UIL  _____

AUPI  _____

SINAFO  _____

FP CIDA  _____

SNABI SDS  _____

FEDIR SANITA'  _____



RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA ALLA PRE INTESA RELATIVA AI
"CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI FINALIZZATE AL
RICONOSCIMENTO DEL MERITO" - DIRIGENZA AREA SANITARIA, PROFESSIONALE,
TECNICA E AMMINISTRATIVA

Premesso

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4, COMMA 7, del CCNL 17 ottobre 2008;
- 3) che l'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- 4) che l'art. 10 del CCNL 06 maggio 2010 prevede la costituzione del "fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale";
- 5) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 3 novembre 2005 la destinazione delle risorse di cui a citato art. 10 del CCNL 06 maggio 2010 è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Di seguito si evidenzia quanto segue.

La pre intesa di cui in intestazione, sottoscritta il 7.12.2011, è volta a stabilire per l'anno in corso le modalità di riparto e impiego delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa come previsto dal citato art. 4 del CCNL 3.11.2005.

L'art. 1, comma 1, della pre intesa individua tali risorse nel fondo costituito ai sensi dell'art. 10 del CCNL 6.5.2010 il cui ammontare è stato determinato con la deliberazione n. 1324 del 11.10.2011 in Euro 50.344,89, per la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica e in Euro 491.353,01 per la dirigenza sanitaria non medica e in Euro 6.754,88 per la dirigenza delle professioni sanitarie (vedi tabella allegato A). Tali somme sono al netto degli oneri a carico dell'Azienda.

Come previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, nell'anno 2011, e sino al 31.12.2013, le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione di risultato dei dirigenti non potranno superare l'ammontare delle risorse destinate per l'anno 2010 alla medesima finalità.

Sulla base delle indicazioni rilevabili dalle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 10.2.2011, come integrate il 13.10.2011, il limite massimo di cui si è detto è comprensivo delle somme non utilizzate a valere sui fondi del 2010 che in base alle norme



contrattuali (art 58, comma 7, e 60, comma 5, del CCNL 5.12.96) confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato del medesimo anno, mentre non possono essere computate risorse provenienti da fondi degli anni precedenti. I fondi i cui residui possono confluire nella retribuzione di risultato sono, il fondo per la retribuzione di posizione e il fondo per il trattamento accessorio (quest'ultimo esistente solo per la dirigenza sanitaria non medica e per la dirigenza delle professioni sanitarie). Tale limite è quindi così calcolato (si veda anche la tabella allegato B):

Dirigenza	Fondo risultato 2010	Residui fondo posizione 2010	Residui fondo tratt. accessorio 2010	Limite fondo risultato triennio 2011 -2013
Amm. prof. tec.	50.344,89	0	-	50.344,89
Sanit. non med.	491.353,01	0	101.441,97	592.794,98
Profess. San.	6.754,88	2.736,41	3.854,38	13.354,67

Pertanto, per il 2011, alle risorse quantificate in base alla deliberazione 1324/2011 citata potranno aggiungersi le risorse derivanti da somme non utilizzate a valere sugli altri fondi contrattuali del medesimo anno, o provenienti da altre modalità di alimentazione previste dal CCNL, a condizione che non si superino gli importi di cui all'ultima colonna della precedente tabella.

Fermo restando detti importi costituiscono il limite massimo all'ammontare delle risorse disponibili, anche ai sensi della pre intesa in esame, per la retribuzione di risultato dei dirigenti, detta determinazione, come specificato nella delibera citata, assume carattere provvisorio in quanto è necessario attendere la fine dell'anno per procedere all'applicazione dell'ulteriore disposizione di cui al più volte menzionato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, che stabilisce la *riduzione* delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale, compresi i dirigenti, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi si deve osservare come tutt'ora il quadro interpretativo non sia chiaro rilevandosi indicazioni discordanti tra Conferenza Stato-Regioni (linee guida del 102.2011 in precedenza citate), pareri delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti (Sez. di Controllo Veneto, n. 285 del 3.5.2011) e Ministero delle Economia (Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato n. 12 del 15.4.2011).

In ogni caso la retribuzione di risultato da destinare alla dirigenza SPTA per l'anno 2011, anche in base alla pre intesa in esame, troverà copertura esclusivamente all'interno del relativo fondo che, rispetto all'anno 2010, non subirà alcun incremento nei termini previsti dal citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 ma, nel contempo, dovrà essere ridotto in relazione alla riduzione del numero di dirigenti in servizio.

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2011, quantificate nelle deliberazione 1324/2011 nei termini appena precisati, troveranno integrale copertura nel bilancio Aziendale e verranno rilevate in contabilità all'atto del pagamento o, comunque, alla chiusura del bilancio.

Pertanto non risultano ulteriori costi, ancorché, occulti a carico del bilancio aziendale.

Sotto il profilo finanziario è inoltre opportuno analizzare in particolare quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4 della pre intesa. Tale disposizione valorizza in termini di retribuzione di risultato la responsabilità di struttura provvisoriamente affidata "*ad interim*" ad un dirigente già titolare di altro in carico. Questa soluzione è in linea con il principio dell'onnicomprendività della retribuzione dirigenziale (art. 24 D.lgs. n. 165/2001) poiché la maggiore retribuzione è evidentemente connessa

m

al raggiungimento dei risultati della struttura affidata *ad interim* in termini di "mantenimento dei normali livelli di funzionamento della struttura temporaneamente affidata" e, implicitamente, al raggiungimento dei risultati della struttura di cui il dirigente è titolare. La legittimità della disposizione è altresì suffragata da alcuni orientamenti espressi dall'ARAN.

Si evidenzia come la disposizione, in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo in esame, non comporti costi aggiuntivi o occulti a carico del bilancio aziendale in quanto la suddetta maggior quota di retribuzione di risultato spettante al dirigente in relazione all'incarico affidato *ad interim* è finanziata, come stabilito dall'ultima parte del comma in esame, con la quota di retribuzione di posizione minima unificata dell'incarico temporaneamente affidato, la quale in assenza di titolare dello stesso resta temporaneamente inutilizzata. Tale quota è presente sul fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti e, come previsto anche dal comma in esame, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del CCNL 5.12.96 viene comunque destinata alla retribuzione di risultato.

In ogni caso lo spostamento di tali risorse dal fondo per la retribuzione di posizione a quello per il risultato avverrà entro il limite massimo individuato ai sensi della precedente tabella riepilogativa.

La quota di cui al precedente paragrafo rappresenta comunque la misura massima della retribuzione risultato conseguibile in relazione all'incarico *ad interim*, la misura in concreto attribuita sarà, inoltre, proporzionale alla durata dell'*interim* stesso.

-
ii

DETERMINAZIONE TETTI 2010 DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DELLE AREE: SANITARIA NON MEDICA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

AREA PERSONALE DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE		
1	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - art. 8 CCNL 06/05/2010.	
1.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	503.472,74
1.1.2	Importo utilizzato nel 2010 per il finanziamento delle voci del "fondo retribuzione di posizione"	503.472,74
1.1.3	Residuo del Fondo da erogare nel Fondo di Risultato - (Gli eventuali Residui confluiscono ai sensi dei CC.CC.NN.LL. nel Fondo di Risultato dello stesso anno) -	0,00
1.1.4	RESIDUO FONDO ANNO 2010	€ 0,00
2	DETERMINAZIONE TETTO 2010 - Fondo per la Retribuzione di Risultato e per la Qualità della Prestazione Individuale - art. 10 CCNL 06/05/2010 -	
2.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	50.344,89
2.1.2	Importo da utilizzare nel 2010 per il finanziamento delle voci del "Fondo per la Retribuzione di Risultato ..."	50.344,89
2.1.3	Residuo dal "Fondo per la retribuzione di posizione,"	0,00
2.1.5	TOTALE TETTO 2010 AI FINI APPLICAZIONE DL 78/2010 ART 9 COMMA 2 BIS	€ 50.344,89

AREA PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA		
1	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - art. 8 CCNL 06/05/2010.	
1.1.1	Totale Fondo anno 2010 (presente deliberazione)	1.435.122,95
1.1.2	Importo utilizzato nel 2010 per il finanziamento delle voci del "fondo retribuzione di posizione"	1.435.122,95
1.1.3	Residuo del Fondo da erogare nel Fondo di Risultato - (Gli eventuali Residui confluiscono ai sensi dei CC.CC.NN.LL. nel Fondo di Risultato dello stesso anno) -	0,00
1.1.4	RESIDUO FONDO ANNO 2010	€ 0,00
2	Fondo per il trattamento accessorio - art. 10 CCNL 06/05/2010.	
2.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	267.160,93
2.1.2	Importo utilizzato nel 2010 per il finanziamento delle voci del "Fondo per il trattamento accessorio" per l'area medica e veterinaria	165.718,96
2.1.3	Residuo del Fondo da erogare nel Fondo per la Retribuzione di Risultato (Gli eventuali Residui confluiscono ai sensi dei CC.CC.NN.LL. nel Fondo di Risultato dello stesso anno)	101.441,97
2.1.4	RESIDUO FONDO ANNO 2010	€ 0,00
3	DETERMINAZIONE TETTO 2010 - Fondo per la Retribuzione di Risultato e per la Qualità della Prestazione Individuale - art. 11 CCNL 06/05/2010 -	
3.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	491.353,01
3.1.2	Importo da utilizzare nel 2010 per il finanziamento delle voci del "Fondo per Retribuzione di Risultato ..."	491.353,01
3.1.3	Residuo dal "Fondo per la retribuzione di posizione, ..."	0,00
3.1.4	Residuo dal "Fondo per il Trattamento Accessorio"	101.441,97
3.1.5	TOTALE TETTO 2010 AI FINI APPLICAZIONE DL 78/2010 ART 9 COMMA 2 BIS	€ 592.794,98



DETERMINAZIONE TETTI 2010 DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DELLE AREE: SANITARIA-NON MEDICA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

AREA PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE		
1	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - art. 8 CCNL 06/05/2010.	
1.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 del 16/7/2010)	43.105,83
1.1.2	Importo utilizzato nel 2010 per il finanziamento delle voci del "fondo retribuzione di posizione"	40.369,42
1.1.3	Residuo del Fondo da erogare nel Fondo di Risultato - (Gli eventuali Residui confluiscono ai sensi dei CC.CC.NN.LL. nel Fondo di Risultato dello stesso anno) -	2.736,41
1.1.4	RESIDUO FONDO ANNO 2010	€ 0,00
2	Fondo per il trattamento accessorio - art. 10 CCNL 06/05/2010.	
2.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	3.854,38
2.1.2	Importo utilizzato nel 2010 per il finanziamento delle voci del "Fondo per il trattamento accessorio" per l'area medica e veterinaria	0,00
2.1.3	Residuo del Fondo da erogare nel Fondo per la Retribuzione di Risultato (Gli eventuali Residui confluiscono ai sensi dei CC.CC.NN.LL. nel Fondo di Risultato dello stesso anno)	3.854,38
2.1.4	RESIDUO FONDO ANNO 2010	€ 0,00
3	DETERMINAZIONE TETTO 2010 - Fondo per la Retribuzione di Risultato e per la Qualità della Prestazione Individuale - art. 11 CCNL 06/05/2010 -	
3.1.1	Totale Fondo anno 2010 (deliberazione 764 16/7/2010)	6.754,88
3.1.2	Importo da utilizzare nel 2010 per il finanziamento delle voci del "Fondo per la Retribuzione di Risultato ..."	6.754,88
3.1.3	Residuo dal "Fondo per la retribuzione di posizione, ..."	2.736,41
3.1.4	Residuo dal "Fondo per il Trattamento Accessorio"	3.854,38
3.1.5	TOTALE TETTO 2010 AI FINI APPLICAZIONE DL 78/2010 ART 9 COMMA 2 BIS	€ 13.345,67

Pag 2

il presente allegato è composto di n° 10 fogli.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1873 DEL 30 DIC. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Vincenzo Serfa) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sorrelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

u